

Codice A1103A

D.D. 2 maggio 2025, n. 518

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per mancato rispetto del termine per la notifica del verbale (Fasc. n. 54 PAR/2020).



ATTO DD 518/A1103A/2025

DEL 02/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per mancato rispetto del termine per la notifica del verbale (Fasc. n. 54 PAR/2020).

Visti gli atti trasmessi, con nota del 23.12.2020 dall'Ente di gestione delle Aree Protette *omissis* a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* ivi residente, all'epoca dei fatti, in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 02/GF/20 del 13.06.2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati in Località Rio Moncallero nel Comune di Mornese (AL), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 53/40 della D.G.R. n. 6 -4745 – 17 (approvazione delle Misure di Conservazione delle aree protette sito specifiche) relativo al divieto di accesso, senza autorizzazione, da parte del soggetto gestore, alla cavità mineraria denominata M1 chiusa da apposito cancello.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso invece atto degli scritti difensivi dallo stesso presentati, nei termini, come previsto dall'art. 18 della medesima legge ove lo stesso evidenzia il mancato rispetto da parte dell'Accertatore, in sede di contestazione differita (pur ammessa da Legislatore ex art. 14, comma 2 della Legge 689/1981), del termine di novanta giorni entro il quale la Pubblica amministrazione ha l'onere di contestare l'infrazione;

rilevato che il comma 5 del richiamato art. 14 prevede la perentorietà del termine stabilito dal precedente comma 2 del medesimo articolo collegando esplicitamente all'omessa notificazione nel termine prescritto l'estinzione dell'obbligazione;

preso atto che tra la contestazione dell'illecito, contenuta nel verbale sopra citato (13 giugno 2020), e la notificazione dello stesso (23 settembre 2020), intercorrono oltre novanta giorni;

dato altresì atto che, sulla individuazione del cosiddetto *dies a quo* (ovvero del giorno da cui far decorrere il richiamato termine perentorio entro il quale procedere alla contestazione differita dell'illecito), “*non può incidere la condotta ... arbitraria della stessa p.a. , sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni ...*” (così Cass. Civ. , Sez. V, 29 febbraio 2008, n. 5467);

ritenuta pertanto maturata, per le ragioni qui sopra esposte, l'estinzione dell'obbligazione e, con essa, sussistente la carenza di uno dei presupposti necessari per procedere all'ingiunzione della sanzione nei confronti del sig.re *omissis*;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti